



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

## DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 22/04/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/04/2024 (CODICE CIG 9192640681 - CODICE CUP I45D19000030004) - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000).

---

FIRMATO  
Il Direttore dell'Area  
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 180 del 06/11/2019, esecutiva, si è proceduto, ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, all'approvazione del progetto del servizio di cui trattasi, per un importo complessivo massimo stimato nel biennio di euro 504.000,00 (compreso IVA e oneri per la sicurezza), comprendente: Capitolato Speciale di Accordo Quadro, Disciplinare Tecnico, Relazione tecnico illustrativa, e tutti gli ulteriori elaborati tecnici allegati quali parte integrante della predetta determinazione;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 182 del 13/11/2019, esecutiva, si è disposto l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del contratto pubblico di servizio di manutenzione del verde pubblico periodo 01/05/2020 - 30/04/2022 – CUP I45D19000030004 sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, vincolante ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con la medesima determinazione n. 182/2019 si dava atto che l'importo complessivo del servizio ammonta ad € 406.410,00 di cui € 402.000,00 per i servizi e € 4.410,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che pertanto l'importo soggetto a ribasso è pari € 402.000,00 IVA 22% esclusa; il costo della manodopera è quantificato in € 293.300,00; e si demandava alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera la procedura di cui sopra, dandole mandato di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con celerità;

Visti:

- il verbale di gara n. 5 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, esperita il 10/02/2020, dal quale risulta che i servizi sono stati aggiudicati provvisoriamente al costituendo R.T.I. Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) - Capogruppo - e La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede a Pieve di Cento (Bo) - Mandante, con il ribasso del 1,61% sull'importo dei servizi posto a base di gara e per l'importo netto di € 399.937,80 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 4.410,00;
- la nota prot. n. 3879 del 09/04/2020 con la quale la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera comunicava che, espletati i controlli previsti dalla legge, mediante acquisizione dei certificati ed essendo comunque decorsi i 30 giorni dalla richiesta dei medesimi, si dava atto dell'acquisizione dell'efficacia della determina di aggiudicazione definitiva URSI/17 del 25/02/2020;

Considerato che:

- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 38 del 09/04/2020, esecutiva, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui alla determina URSI/17 del 25/02/2020;

- in data 12/06/2020 veniva sottoscritto il contratto d'appalto rep. 4034;

Richiamati:

- il contratto di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato a firma del Notaio Paolo Elmino rep. n. 36158 del 05/05/2020 con il quale si stabilisce che il RTI risulta costituito con la seguente ripartizione dei ruoli:

. Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) – Capogruppo: 60%

. La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede a Pieve di Cento (Bo) – Mandante: 40%;

Vista la nota prot. n. 9431 del 15/09/2021, con la quale la ditta Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo), comunicava che l'impegno di spesa a far data dal 15/9/2021 deve essere effettuato esclusivamente in favore della Capogruppo Avola Soc. Coop.;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del predetto contratto è prevista la facoltà del rinnovo per un periodo di anni due agli stessi patti e condizioni del contratto sopracitato;

Vista la nota pervenuta in data 25/02/2022 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 2185, con la quale Avola Società Cooperativa (Capogruppo) dichiara la disponibilità del RTI, come sopra costituito, a proseguire il servizio in oggetto per un periodo di 2 anni (1/5/2022 - 30/04/2024), per un importo di € 399.937,80 oltre iva agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

Ritenuto, quindi, di procedere al rinnovo dell'accordo quadro per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2024 con il Raggruppamento Temporaneo di imprese sopra citato, per un importo complessivo di € 399.937,80, inclusi gli oneri di sicurezza di € 4.410,00 oltre iva;

Riscontrato che per il rinnovo contrattuale sussiste la necessità di acquisire un nuovo CIG in quanto il rinnovo stesso dà vita ad un nuovo contratto, come da indicazione fornita dall'ANAC, nella sezione Faq – Contributo in sede di gara, punto 11);

Visti:

- la deliberazione dell'ANAC n. 830 del 21/12/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/3/2022, relativa alle modalità di versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23/12/2005 n. 266 per l'anno 2022;

- lo Statuto Comunale;

- il regolamento di contabilità;

- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

- il PEG 2022, esecutivo;

Accertate la regolarità contributiva delle ditte:

- Avola Società Cooperativa: INAIL\_31550225
- La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l.: INPS\_29753358;

Riscontrato che il capitolo di spesa 101603 art. 1902 non presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Visto altresì l'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta Comunale";

Considerato che il Regolamento di Contabilità dell'Ente non disciplina diversamente la fattispecie di variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo al responsabile della spesa;

Ritenuto necessario richiedere la variazione compensativa degli stanziamenti di competenza e di cassa della somma complessiva di € 225,00 come segue:

. cap. 101603 art. 400 - € 225,00

. cap. 101603 art. 1902 + € 225,00 della missione 1 programma 6 e macro-aggregato 3, al fine di garantire una corretta imputazione al piano dei conti finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4<sup>a</sup> comma, Decreto Legislativo 267/2000;

#### DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, alle seguenti variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa della somma complessiva di € 225,00:

. cap. 101603 art. 400 - € 225,00

. cap. 101603 art. 1902 + € 225,00 della missione 1, programma 6 e macro-aggregato 3;

2) di rinnovare, per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2024, l'accordo quadro per l'affidamento dell'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico al R.T.I. Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) – Capogruppo - e La Città Verde Società

Cooperativa Sociale a r.l., con sede a Pieve di Cento (Bo) – Mandante - con il ribasso del 1,61% e per l'importo netto "a misura" di € 399.937,80 inclusi gli oneri di sicurezza di € 4.410,00 (CIG 9192640681 - CUP I45D19000030004);

3) di approvare lo schema del contratto di rinnovo dell'appalto in oggetto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

4) di versare a favore dell'Anac di Roma la somma di € 225,00 con le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità medesima sopra citata;

5) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap./Art. vecchio ordinamento</b>	101603/1902	<b>Descrizione</b>	PRESTAZIONI RESIDUALI UFFICIO TECNICO		
<b>Missione/Programma</b>	01.06	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.99.999	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	=====	<b>CUP</b>	=====
<b>Creditore</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione, Roma				
<b>Causale</b>	Contributo di gara				
<b>Importo</b>	€ 225,00	<b>Impegno n.</b>			

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Anno di pagamento</b>	<b>Importo</b>
2022	€ 225,00

7) di dare atto che:

- il sottoscritto provvederà con successivi provvedimenti all'affidamento delle lavorazioni previste nell'accordo quadro di cui all'oggetto nei limiti dell'importo contrattuale;

- la spesa complessiva di € 487.924,12, iva compresa, relativa al contratto d'appalto di cui trattasi, sarà impegnata sul capitolo 109603 art. 300 "Manutenzione verde pubblico" con apposite determinazioni dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" sugli esercizi finanziari di riferimento tenuto conto delle disponibilità finanziarie e precisamente:

€ 162.641,37 dal 1/5/2022 al 31/12/2022

€ 243.962,06 anno 2023

€ 81.320,69 dal 1/1/2024 al 30/04/2024;

- il soggetto aggiudicatario, alla presentazione dell'offerta, ha indicato che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti consentiti dalla legge l'esecuzione di parti dei servizi di manutenzione del verde pubblico ed i noli a caldo;

- ai sensi dell'art. 103 - comma 1 – decreto legislativo 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di € 39.993,78 (è ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) oltre che a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 103, comma 7, dello stesso decreto legislativo 50/2016, con i massimali di garanzia di seguito riportati:

- Sezione A - Copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori):  
(Partita 1) – per sinistri: € 5.000.000,00;  
(Partita 2) – per responsabilità civile verso terzi: € 3.000.000,00;  
(Partita 3) – per danni da esecuzione: € 3.000.000,00;
- Sezione B – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi): € 3.000.000,00.



# **COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO**

## **DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 22/04/2022**

**OGGETTO:**

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/04/2024 (CODICE CIG 9192640681 - CODICE CUP I45D19000030004) - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000).**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 02/05/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi rimarrà fino al 17/05/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 02/05/2022

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
TASSI MAURIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  
Provincia di Bologna

Rep. n. \_\_\_\_\_

CONTRATTO DISCIPLINANTE IL RINNOVO DELL'ACCORDO  
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AF-  
FIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE  
PUBBLICO PER IL PERIODO 01 MAGGIO 2022 – 30 APRILE 2024  
(CIG 9192640681 - CODICE CUP I45D19000030004).

L'anno 2022 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ in San Giorgio di Piano e nella Residenza Co-  
munale

Avanti a me Dott. FAUSTO MAZZA, Segretario Generale del Comu-  
ne di San Giorgio di Piano, autorizzato, ai sensi dell'art. 97 del  
T.U.E.L. n. 267/2000 e con le modalità di cui all'art. 23 del Regola-  
mento Comunale per la disciplina dei contratti, a rogare nell'interesse  
del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i  
Signori:

- Arch. Elena Chiarelli, nata a Ferrara (Fe) il 05/12/1971, nella qualità  
di rappresentante del Comune di San Giorgio di Piano, ed a ciò auto-  
rizzato ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, domiciliato per  
la carica presso la Sede Comunale in Via Libertà n. 35 - C.F.  
01025510379, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e



- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) in Via Galliera n. 14/a, iscritta al n. 01227390372 del Registro delle Imprese di Bologna, come da certificato della C.C.I.A. di Bologna Documento prot. n. T 473112532/2022, in atti del Comune di San Giorgio di Piano, la quale dichiara di agire e di stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della ditta citata che ella rappresenta ed impegna la medesima, in qualità di Impresa Capogruppo, nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla stessa e dalla Mandante Impresa La Città Verde Soc. Coop. Sociale a r.l., con sede legale a Pieve di Cento (Bo) in Via Mascarino n. 14/a, costituito con atto rep. 36158 del 05/05/2020 Notaio Paolo Elmino in atti conservato.

Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

#### PREMESSO

- che con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 180 del 06/11/2019, è stato approvato il progetto del servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2022, per un importo complessivo di €. 504.000,00, di cui € 406.410,00 per servizi a base di gara, comprensivo di € 4.410,00 per oneri della sicurezza, prevedendone l'esecu-

zione mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un preciso importo contrattuale in un definito arco di tempo (due anni), per interventi non predeterminati, ovvero, non predeterminabili per tipologia e numero, ma resi indispensabili secondo le necessità del Comune;

- che con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 182 del 13/11/2019 si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio in oggetto con procedura aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, vincolante ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 50/2016, i cui parametri di valutazione sono riportati nell'allegato alla medesima determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che con medesima determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 182/2019 si demandava altresì alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera la procedura di cui sopra, dandole mandato di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Reno Galliera n. 17 del 25/02/2020, esecutiva, a seguito dell'esito negativo delle verifiche effettuate e previste dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016, è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato il servizio in oggetto al R.T.I.

- Avola Soc. Coop., con sede a Castel Maggiore (Bo) – Capogruppo – e LA CITTA' VERDE Soc. Coop. Sociale a r.l., con sede legale a Pieve di Cento (Bo) – Mandante - nell'importo netto "a misura" di € 399.937,80 (trecentonovantanovemilanovecentotrentasette/80) inclusi gli oneri di sicurezza € 4.410,00 oltre a IVA nei termini di legge, già depurato del ribasso pari all'1,61%;
- che con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 38 del 09/04/2020 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui alla determina URSI /17 del 25/02/2020;
  - che in data 12/06/2020 la Ditta Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) e il Comune di San Giorgio di Piano hanno sottoscritto il contratto rep. n. 4034 e gli allegati di aggiudicazione (il capitolato amministrativo, l'elenco prezzi e il Piano sostitutivo di sicurezza delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori) con scadenza contrattuale al 30/04/2022;
  - che l'art. 3.1 del capitolato amministrativo nonché l'art. 4 del contratto sopracitato prevedono, allo scadere del contratto, l'opzione del rinnovo per ulteriori due anni;
  - che con nota prot. n. 2185 del 25/02/2022 la Società come sopra costituita in qualità di Capogruppo ha proposto il rinnovo contrattuale come previsto dall'art. 4 del contratto in essere rep. n. 4034/2020;
  - con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la proposta di rinnovo e la bozza di contratto;

- che, per quanto di competenza, relativamente al contratto di che trattasi, il responsabile del procedimento è l'Arch. Elena Chiarelli;
- che la Ditta Avola Soc. Coop. è iscritta alla white list provinciale istituita presso la Prefettura di Bologna, giusta iscrizione valida sino al 07/04/2023;
- che la Ditta Città Verde Soc. Coop. Sociale a r.l., è iscritta alla white list provinciale istituita presso la Prefettura di Bologna, giusta iscrizione valida sino al 28/11/2022;
- che sono stati acquisiti i DURC per Avola Società Cooperativa con certificazione prot. n. INAIL\_31550225 e per La Città Verde Soc.Coop.Sociale a r.l. con certificazione prot. n. INPS\_29753358;
- che il R.T.I. non versa in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti della specie con la Pubblica Amministrazione, come dimostra la documentazione pervenuta dagli uffici competenti e conservata agli atti dell'Area tecnica;

Tutto ciò premesso, fra i sottoscritti componenti, agenti in questo atto nelle rispettive loro qualità in epigrafe indicate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di San Giorgio di Piano, da ora in poi indicato più brevemente con il solo termine "Comune", come innanzi rappresentato, affida all'impresa Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo), in Via Galliera n. 14/a - Codice Fiscale 01227390372 - Partita Iva 01227390372, in qualità di Impresa Capogruppo del R.T.I.

come sopra costituito, da ora in poi indicata con la sola parola “Impresa”, nel presente atto legalmente rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ che dichiara espressamente di accettare, l’esecuzione delle prestazioni necessarie alla manutenzione del verde comunale, da realizzare mediante rinnovo dell’Accordo Quadro, per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2024, alle condizioni e modalità esposte nei documenti allegati al contratto rep. n. 4034 del 12/06/2020.

Gli interventi sono precisati negli elaborati periziali di seguito elencati, redatti dall’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” approvati con la citata determinazione n. 180 del 06/11/2019: Relazione Tecnica - Elenco Prezzi Unitari - Elenco aree - Planimetria delle aree verdi - Disciplinare tecnico – DUVRI - Capitolato Amministrativo.

Il capitolato Amministrativo e l’elenco prezzi sono quelli allegati al contratto rep. 4034/2020.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Piano sostitutivo di sicurezza delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, con i contenuti previsti dal decreto legislativo 81/2008. Ad ogni singolo affidamento dei lavori, che verrà determinato con apposito atto del Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio”, l’impresa dovrà presentare il relativo piano operativo di sicurezza.

#### Articolo 2 - Ammontare massimo del rinnovo dell’Accordo Quadro.

##### Prezzi unitari, Condizioni di pagamento

L’ammontare stimato del rinnovo dell’accordo quadro, avente durata

di due anni, è stabilito complessivamente in €. 399.937,80 (euro trecentonovantanovemilannovecentotrentasette/80) oltre l'I.V.A. al 22% di cui €. 395.527,80 (euro trecentonovantacinquemilacinquecentoventisette/80) per i servizi di manutenzione e €. 4.410,00 (euro quattromilaquattrocentodieci/00) per gli oneri della sicurezza.

Il suddetto importo stimato del contratto non è comunque assolutamente vincolante per il Comune, che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi agli interventi effettivamente disposti dalla Direzione per l'esecuzione in base alle necessità conservative, manutentive e di realizzazione di aree verdi, aiuole, siepi, viali alberati e parchi di proprietà del Comune di San Giorgio di Piano, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza del rinnovo dell'Accordo Quadro. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'impresa per la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è rappresentato unicamente dai prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi per ciascuna categoria di lavoro stabilito e per le quantità regolarmente eseguite. I prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara per ciascuna categoria di servizio/lavoro stabilito oggetto dell'accordo quadro sono soggetti alla riduzione del ribasso unico percentuale del 1,61% (dicesi uno virgola sessantuno per cento) offerto dall'impresa per l'aggiudicazione della procedura aperta sopra soglia comunitaria; non sono, invece, soggetti a ribasso gli oneri per la sicurezza. Le parti danno atto che eventuali altri servizi/lavori non previsti fra quelli precisati nell'elenco prezzi unitari, saranno comunque eseguiti, all'occorrenza, dall'impresa, su semplice ordine di lavo-

ro del Direttore per l'Esecuzione. Per eventuali nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi unitari, si farà riferimento al prezziario dei lavori ASSOVERDE; detti prezzi sono sempre soggetti alla riduzione dello stesso ribasso unico percentuale del 1.61%. Le prestazioni indicate nell'elenco prezzi unitari e quelle eventualmente occorrenti e non previste, nelle quantità necessarie per le singole voci, concorreranno al raggiungimento dell'importo del rinnovo di cui all'oggetto. Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati senza alcun ribasso. Le prestazioni indicate nell'elenco prezzi unitari e quelle eventualmente occorrenti e non previste, nelle quantità necessarie per le singole voci, concorreranno al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro.

La liquidazione del corrispettivo contrattuale avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 37.2 del capitolato amministrativo, in stati d'avanzamento pari almeno ad €. 30.000,00 oltre iva. Sull'importo netto progressivo degli stati di avanzamento dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000 n. 145.

La Ditta Avola Società Cooperativa, in qualità di Capogruppo, provvederà a fatturare e incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo con effetto illimitato per ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, rilasciando quietanza e con esonero per il Comune da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno eseguiti nelle mani della mandataria e per essa nelle mani dei suoi rappresentanti legali o negoziali.

La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo

svincolo della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo progressivo degli interventi realizzati nel contratto in oggetto, sono subordinati all'acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di legge e della verifica. Il pagamento è altresì subordinato a:

- adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).

E' altresì fatta salva l'applicazione dell' art. 48 bis D.P.R. 602/1973 (riguardante i pagamenti oltre 5.000,00 Euro), introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006 come modificato dalla Legge 205/2017.

Il ritardo nella liquidazione dei suddetti acconti non darà diritto all'impresa di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento dell'accordo quadro.

### Articolo 3 – Durata del contratto e termine di esecuzione delle lavorazioni e delle ulteriori prestazioni contrattuali

Il contratto avrà decorrenza dall'01/5/2022 al 30/04/2024.

Le parti danno atto che il presente contratto, comunque, perverrà a scadenza anche prima del termine sopra precisato, con l'assorbimento dell'importo contrattuale massimo al precedente art. 2. I servizi oggetto del rinnovo dell'Accordo Quadro e le ulteriori prestazioni stabilite a carico dell'Impresa devono essere eseguite nel rispetto dei termini precisati all'art. 5 del capitolato amministrativo.

### Articolo 4 - Modalità di stipula del contratto, revisione dei prezzi

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a "misu-



ra". Le parti danno atto, inoltre, che per le lavorazioni non si procederà alla revisione dei prezzi salvo quanto riportato nell'art. 1664 del Codice Civile.

#### Articolo 5 - Cauzione definitiva

La Ditta Appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_). L'importo della garanzia, pari al 10% dell'importo contrattuale, viene ridotto:

- del 50% in conformità del combinato disposto dell'art. 93, comma 7, e dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'impresa capogruppo è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2015 risultante da un organismo accreditato, giusta certificato emesso in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dall'organismo di certificazione, accreditato valido fino al \_\_\_\_\_, agli atti conservato;

- del 20% in conformità del combinato disposto dell'art. 93, comma 7, e dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'impresa capogruppo è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 14001:2015 risultante da un organismo accreditato, giusta certificato emesso in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dall'organismo di certificazione, accreditato valido fino al \_\_\_\_\_, agli atti conservato;

- del 15% in conformità del combinato disposto dell'art. 93, comma 7, e dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'impresa capogruppo è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 14064-1:2012 risultante da un organismo accreditato, giusta certificato emesso in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dall'organismo di certificazione, agli atti conservato.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000 n. 145, rimarranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali nel rispetto dei termini all'uopo stabiliti dalla Legge.

#### Articolo 6 – Polizza assicurativa

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento di servizi e nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazioni appaltante. L'impresa ha stipulato:

- in data \_\_\_\_\_ la polizza n. \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ a garanzia dei danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in ap-

presso precisati:

- Sezione A (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori):

(Partita 1) – per sinistro: Euro 5.000.000,00

(Partita 2) – per responsabilità civile verso terzi: Euro 3.000.000,00

(Partita 3) – per danni da esecuzione: Euro 3.000.000,00

- in data \_\_\_\_\_ la polizza n. \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ a garanzia dei danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in appresso precisati:

- Sezione B – R.C.T. Euro 3.000.000,00 (a garanzie dei rischi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi/lavori). Le coperture assicurative decorreranno dall'01/05/2022 e cesseranno alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico dell'esecutore dei lavori.

#### Articolo 7 - Riserve

Le parti concordano che qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'appalto dovesse variare in misura compresa fra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento seguirà i termini, procedure e moda-

lità, previste dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Qualunque sia l'importo della controversia, il verbale di accordo bonario o quello attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, sono trasmessi all'Osservatorio a cura del Responsabile del Procedimento.

#### Articolo 8 - Penali

La penale da applicarsi nel caso di ritardo è determinata con le modalità stabilite dall'art. 43 del Capitolato Amministrativo più sopra richiamato.

#### Articolo 9 - Piano di sicurezza

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza. L'Appaltatore ha trasmesso un Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. Il suddetto documento, debitamente sottoscritto tra le parti è depositato agli atti e si intende facente parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.

#### Articolo 10 - Subappalto

E' ammesso il subappalto, nei termini di legge - art. 105 del Codice dei contratti. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei servizi è subordinato al rispetto delle disposizioni dell'art. 12 del Capitolato Amministrativo.

#### Articolo 11 - Cessione del contratto

Il presente contratto d'appalto non può essere ceduto in tutto o in

parte, a pena di nullità. Sono assentite altresì le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, nonché il trasferimento e affitto di azienda con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### Articolo 12 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016. Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Bologna, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni antimafia interdittive in seguito all'iscrizione negli elenchi della white list provinciale, istituita presso la Prefettura di Bologna. La risoluzione del contratto opera anche nelle ipotesi di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 (art. 17 del presente contratto), nonché al verificarsi di ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi di cui al successivo art. 19. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile tramite PEC) all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 23/12/1999, n. 488 successiva-

mente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui al predetto art. 26 L. 488/99.

#### Articolo 13 - Tracciabilità

L'Impresa Avola Società Cooperativa si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". In particolare l'impresa si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al Comune che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane s.p.a.;
- b) ad inserire, a pena di nullità assoluta del presente contratto e conseguente risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nei contratti conclusi con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente contratto, apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della L. 136/10;
- c) a trasmettere al Comune i contratti di cui alla precedente lett. b), affinché esso possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente il Comune e la Prefettura di Bologna, qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria;

e) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Le parti inoltre pattuiscono espressamente che, nel caso in cui la ditta appaltatrice esegua anche una sola traslazione senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

#### Articolo 14 – Personale, Obblighi dell'appaltatore

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore, per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione pre-

vista per le imprese artigiane. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

#### Articolo 15 - Obblighi dell'Impresa

La Ditta appaltatrice si obbliga:

- a) comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa, nonché negli organismi tecnici;
- b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in vigore. La Ditta Avola Soc. Coop. è



tenuta, inoltre, a comunicare nel corso dell'opera secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991, anche se non espressamente richiesto dal Comune di San Giorgio di Piano – le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. Il soggetto aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 2 del 14/01/2014 modificato con deliberazione della Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 72 del 02/08/2016, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, pre-

vio espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### Articolo 15 - Obblighi in materia di assunzioni di personale disabile

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/1999 e dell'art. 80 comma 5, lettera i) del decreto legislativo 50/2016.

#### Articolo 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara:

- a) di confermare l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione di contratti presso enti pubblici;
- b) che non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, con attività o con incarichi eventualmente svolti in contemporanea dall'appaltatore stesso.

#### Articolo 17 - Domicilio dell'impresa

Per ogni comunicazione o notificazione la Ditta Avola Soc. Coop. costituisce domicilio effettivo in Castel Maggiore (Bo) Via Galliera n. 14/a.

#### Articolo 18 - Tutela dati personali

L'Impresa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto della ditta appaltatrice sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali. La Ditta si obbliga al trattamento dei dati personali

di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie. La Ditta s'impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze. La ditta acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### Articolo 19 – Controversie e Clausola Arbitrale

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del Foro di Bologna.

#### Articolo 20 - Spese a carico dell'appaltatore

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, etc., I.V.A. esclusa) previste dalle vigenti normative, sono a totale carico della Ditta.

#### Articolo 21 – Imposte

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. nella misura di legge.

La registrazione del contratto stesso è prevista in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e art. 11, Tariffa Allegato A, parte 1^ del medesimo D.P.R.

#### Articolo 22 - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto si

fa rinvio alle leggi vigenti, al Regolamento dei Contratti ed agli altri Regolamenti del Comune di San Giorgio di Piano in vigore, al Capitolato Generale d'Appalto dello Stato, oltre che all'apposito Capitolato Speciale d'Appalto già richiamato ai precedenti articoli ed alle norme in esso richiamate. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia nel luogo, giorno, mese ed anno sopraindicati, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su numero \_\_\_\_\_ facciate ed escluse le firme. Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione delle volontà delle parti che, insieme con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE D'AREA

Arch. Elena Chiarelli

(firmato digitalmente)

La Ditta – Avola Società Cooperativa

\_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fausto Mazza  
(firmato digitalmente)